(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) presso il MINISTERO DELL'INTERNO

DELIBERAZIONE N. 30

Roma. 08 OTT. 2014

OGGETTO: Modifiche allo Statuto dell'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO lo Statuto dell'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per brevità denominata "ONA", approvato, contestualmente all'iscrizione al registro delle persone giuridiche, con nota n. 277/004 in data 20.9.2004 dalla Prefettura di Roma- U.T.G. ai sensi del D.P.R. 10.2.2000, n. 361;

VISTO il Decreto del Prefetto di Roma prot. n. 0092757/2014 del 16.4.2014, con il quale - a seguito della sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'art. 9 del D. Igs 8 aprile 2013, n. 39, degli incarichi ricoperti dai rappresentanti dell'Amministrazione dell'Interno negli organi direttivi e gestionali dell'Ente, è stato nominato, per la durata di mesi due, quale Commissario Straordinario dell'ONA il Dott. Maurizio Bruschi, in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione con il compito di apportare modifiche allo statuto relativamente alla composizione degli organi e di provvedere alla gestione ordinaria dell'Ente;

VISTO il Decreto del Prefetto di Roma prot. n. 0134049/2014 dell'11.6.2014, con il quale è stato prorogato di un ulteriore periodo di mesì tre l'incarico conferito al Dott. Maurizio Bruschi, avente le medesime finalità di cui al precedente punto, a decorrere dalla scadenza della precedente nomina;

VISTO il Decreto del Prefetto di Roma prot. n. 0205472 del 16/9/2014, con il quale l'incarico del Commissario Straordinario è stato prorogato fino al 31/10/2014 per le stesse finalità suindicate, a decorrere dalla scadenza della precedente nomina;

VISTA l'allegata nota, comprensiva di relazione, trasmessa all'Ente dal suddetto Commissario Straordinario a mezzo posta elettronica certificata in data 8 ottobre 2014 e acquisita agli atti con numero di protocollo n. 5815/01.01/IV, inerente le modifiche allo Statuto dell'Ente (all. 1):

VISTO lo schema di Statuto allegato al presente provvedimento (all.1), redatto in conformità alle suddette modifiche, con relativa relazione illustrativa delle modifiche stesse (all.2);

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla modifica allo statuto relativamente alla composizione degli organi entro il 31/10/2014, scadenza improrogabile del mandato del Commissario Straordinario dell'ONA:

DELIBERA

- Lo Statuto dell'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, approvato da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2004 di cui all'atto pubblico a rogito del notaio Alfonsina Capalbo (Rep. 22393-Racc. 5335), è modificato come di seguito riportato, in conformità allo schema allegato al presente provvedimento (all.2): L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) presso il MINISTERO DELL'INTERNO

L'Opera è retta dal Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, di cui uno in qualità di Presidente, nominati con decreto del Ministro dell'Interno e scelti fra coloro che siano in possesso di comprovate professionalità in materia di gestione della Pubblica Amministrazione. Due componenti, aventi i requisiti richiesti, sono indicati dalle organizzazioni sindacali del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco maggiormente rappresentative.

La carica è incompatibile con altri incarichi esterni che possano dar luogo ad un conflitto di

interessi.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni dalla data del decreto di nomina e decade prima del termine di scadenza nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni o altri motivi di almeno tre consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio ambito un Vice Presidente con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Ministro dell'Interno, con decreto motivato, può disporre la revoca dell'incarico al Presidente e ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.

All'art.12 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1. Alla lettera F) sono eliminate le parole "o in quiescenza";
- 2. E' aggiunto il seguente comma "Al fine dell'esame di particolari problematiche il Presidente può chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione esperti nelle singole materie oggetto delle delibere"

(nuovo testo articolo 12)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) ha la legale rappresentanza dell'Opera;
- c) convoca il Consiglio di Amministrazione e determina gli argomenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio;
- d) stipula i contratti di importo superiore a 25.000 Euro, in conformità alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:
- e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari per la tutela degli interessi morali ed economici dell'Opera, salvo ratifica del Consiglio alla prima adunanza;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario Generale, individuato
- fra il personale amministrativo o tecnico in servizio del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, scelto fra persone di elevata qualificazione professionale. con competenza specifica nel campo amministrativo e gestionale.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione,

le funzioni di cui al comma che precede sono svolte dal Vice-Presidente.

Al fine dell'esame di particolari problematiche, il Presidente può chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione esperti nelle singole materie oggetto delle delibere.

> IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Maurizio Bruschi

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) presso il MINISTERO DELL'INTERNO

STATUTO

TESTO ATTUALE

TITOLO I SEDE - SCOPI- PATRIMONIO - MEZZI FINANZIARI

omissis

TITOLO II ORGANI

Art. 6

L'Opera è retta dal Consiglio di Amministrazione, composto:

- a) dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile – Presidente:
- b) dal Vice Capo Dipartimento Vicario Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Vice Presidente;
- c) dal Direttore Centrale per gli Affari Generali Componente;
- d) dal Direttore Centrale per le Risorse Umane Componente;
- e) dal Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie – Componente;
- f) dal Direttore Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico – Componente;
- g) dal Direttore Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica – Componente;
- h) dal Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali – Componente; i) dal Dirigente dell'Hfficio Sanitario de
- i) dal Dirigente dell'Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Componente;
- j) da un Dirigente dell'Ufficio Coordinamento e Relazioni Esterne – Componente;
- k) da un Direttore Regionale o Interregionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in

TESTO MODIFICATO

TITOLO I SEDE – SCOPI- PATRIMONIO – MEZZI FINANZIARI

omissis

TITOLO II ORGANI

Art. 6

L'Opera è retta dal Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, di cui uno in qualità di Presidente, nominati con decreto del Ministro dell'Interno e scelti fra coloro che siano in possesso di comprovate professionalità in materia di gestione della Pubblica Amministrazione.

Due componenti, aventi i requisiti richiesti, sono indicati dalle organizzazioni sindacali del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco maggiormente rappresentative.

La carica è incompatibile con altri incarichi esterni che possano dar luogo ad un conflitto di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni dalla data del decreto di nomina e decade prima del termine di scadenza nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni o altri motivi di almeno tre consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio ambito un Vice Presidente con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Ministro dell'Interno, con decreto motivato, può disporre la revoca dell'incarico al Presidente e ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) presso il MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentanza delle diverse aree geografiche (Italia settentrionale, centrale e meridionale), secondo un meccanismo di rotazione biennale – Componente:

l) da quattro rappresentanti del personale in servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Componenti.

Al fine dell'esame di particolari problematiche, il Presidente può chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione esperti nelle singole materie oggetto delle delibere. Il componente di cui alla lettera k) è nominato con decreto del Ministro dell'Interno previa designazione del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, su proposta del Vice Capo Dipartimento Vicario – Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il decreto di nomina individua altresì il componente supplente.

I componenti di cui alla lettera l) sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il decreto di nomina individua altresì i componenti supplenti.

La revoca dei componenti di cui alle lettere k) ed l) può essere disposta con decreto motivato del Ministro dell'Interno, secondo le stesse modalità previste per la nomina.

In caso di assenza o impediment, i componenti di cui alle lettere c(g) - d(g) - e(g) - g(g) - h(g) - i(g)-j) possono essere sostituiti dai dirigenti vicari delle Direzioni Centrali ovvero da dirigenti designati dagli stessi componenti titolari.

omissis

Art. 12

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: a) presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;

b) ha la legale rappresentanza dell'Opera;

c) convoca il Consiglio di Amministrazione e

omissis

Art. 12

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: a) presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;

b) ha la legale rappresentanza dell'Opera;

c) convoca il Consiglio di Amministrazione e

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) presso il MINISTERO DELL'INTERNO

determina gli argomenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio;

d) stipula i contratti di importo superiore a 25.000 Euro, in conformità alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari per la tutela degli interessi morali ed economici dell'Opera, salvo ratifica del Consiglio alla prima adunanza;

f) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario Generale, individuato fra il personale amministrativo o tecnico, in servizio o in quiescenza, del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo amministrativo e gestionale.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione,

Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni di cui al comma che precede sono svolte dal Vice-Presidente.

TITOLO III ESERCIZIO FINANZIARIO

omissis

determina gli argomenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio;

d) stipula i contratti di importo superiore a 25.000 Euro, in conformità alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari per la tutela degli interessi morali ed economici dell'Opera, salvo ratifica del Consiglio alla prima adunanza;

f) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario Generale, individuato fra il personale amministrativo o tecnico, in servizio. del

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo amministrativo e gestionale.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni di cui al comma che precede sono svolte dal Vice-Presidente.

Al fine dell'esame di particolari problematiche, il Presidente può chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione esperti nelle singole materie oggetto delle delibere.

TITOLO III ESERCIZIO FINANZIARIO

omissis



(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) presso il MINISTERO DELL'INTERNO

ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.3 ODEL 8-んことの以

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA DEL PERSONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Prefetto di Roma con decreto in data 16 aprile 2014, ha nominato il Commissario Straordinario dell'Opera Nazionale Assistenza del Personale dei Vigili del Fuoco, per provvedere, oltre alla gestione ordinaria, alla modifica dell'art. 6 dello statuto dell'Opera concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione.

La nomina si è resa necessaria a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, che prevede all'art. 9 l'incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, rendendo necessaria la modifica statutaria dell'ONA (quale ente morale con personalità giuridica di diritto privato a contribuzione statale) essendo componenti del C.d.A., oltre a quattro rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi nell'ambito del personale dei Vigili del Fuoco, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, i Comandante del Corpo e diversi direttori centrali dello stesso Dipartimento.

All'Opera trova peraltro applicazione anche l'art. 6 – comma 5 - del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che limita a cinque il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in quanto sulla base del parere n. 13778 P del 13 gennaio 2014 dell'Avvocatura Generale dello Stato, l'Opera è da considerarsi quale "organismo pubblico, con personalità giuridica di diritto privato".

Pertanto la nuova formulazione dell'art. 6 dello Statuto dell'ONA tiene conto delle citate norme e stabilisce una equilibrata composizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra membri laici (tre compreso il Presidente del C.d.A.) e soggetti indicati dalle rappresentanze sindacali più rappresentative (due).

La nomina dei Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene con decreto del Ministro dell'Interno, il quale ha anche la facoltà di revocare ciascuna carica con decreto motivato.

Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del decreto di nomina, salvo decadenza per dimissioni o altri motivi di tre membri, ed i componenti devono possedere, oltre ai requisiti di onorabilità, anche comprovate professionalità in materia di gestione della Pubblica Amministrazione.

E' infine mantenuta la previsione di nomina di un Vice Presidente per la sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento.

Nel testo dell'art. 6 dello Statuto, approvato da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2004, di cui all'atto pubblico a rogito del notaio Alfonsina Capalbo (Rep. 22393 – Racc. 5335), è contenuta la previsione che al fine dell'esame di particolari problematiche il Presidente possa chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione esperti delle singole materie oggetto delle delibere. Tale previsione viene mantenuta collocandola quale ultimo comma dell'art. 12 che disciplina le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, sempre all'articolo 12 viene apportata un'ulteriore modifica escludendo la previsione che il Segretario Generale dell'Opera possa essere scelto fra il personale amministrativo o tecnico in quiescenza. Ciò per effetto dell'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che fa divieto alle Amministrazioni pubbliche di conferire incarichi a persone in quiescenza, se non a titolo gratuito, per una durata non superiore ad

fly

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) presso il MINISTERO DELL'INTERNO

un anno, non prorogabile né rinnovabile e tenuto conto che l'incarico di Segretario Generale dell'Opera, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto ha durata normale di tre anni.

Alle